

## **EDITORIALE**

## Ora per Avvenire va bene la morte di Eluana Englaro



01\_04\_2017

Avvenire

Image not found or type unknown

L'articolo del professor Francesco D'Agostino apparso su *Avvenire* del 30 marzo e già commentato dalla Bussola ieri, contiene un passaggio "pesante": «Il disegno di legge non è in alcun modo finalizzato a introdurre in Italia una normativa che legalizzi l'eutanasia. Questo è ciò che invece sostengono alcuni tra i suoi avversari, ma per farlo devono interpretarlo in modo forzato. Onestà vuole che una legge vada valutata per ciò che dice e non per ciò che potrebbe farle dire un interprete subdolo o malevolo».

Visto che il mio lavoro è di interpretare ed applicare le leggi (non di fare il filosofo), propongo al prof. D'Agostino (e ai nostri lettori) una "prova sul campo" del progetto di legge in discussione: vediamo come funzionerebbe.

**Prima, però, faccio una domanda: cosa è avvenuto con l'uccisione di Eluana Englaro?** Rispondo: una disabile in stato di incoscienza, dopo essere stata interdetta, è stata fatta morire interrompendo nutrizione e idratazione per decisione del

padre/tutore cui hanno dato attuazione medici e paramedici. La disabile non era malata né, tanto meno, prossima alla morte. lo questa la definisco eutanasia: l'uccisione di una disabile decisa da chi riteneva che ella fosse «morta il giorno dell'incidente stradale», resa possibile da un ordine dei giudici e da sanitari che eseguivano la decisione del tutore. Non so come la definisca il prof. D'Agostino.

**E allora, vediamo cosa dice l'articolo 2 del progetto di legge:** «Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona».

**Quindi abbiamo un tutore (come era Beppino Englaro)** che può rifiutare le terapie erogate all'interdetta (come era Eluana Englaro). Può rifiutare anche la prosecuzione di nutrizione e idratazione? Certamente sì: lo dice l'art. 1, menzionando «il diritto di revocare in qualsiasi momento (...) il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali».

**E i medici, di fronte a questo rifiuto di proseguire nella nutrizione e idratazione,** cosa faranno? Il principio generale è che «il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente (e quindi del tutore) di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo»; tuttavia, nel caso degli incapaci, se il tutore «rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

**Come funziona questa norma? È semplice:** il medico non è obbligato a ricorrere al giudice tutelare se è d'accordo con la decisione del tutore e, quindi, può semplicemente interrompere la nutrizione e idratazione all'incapace, cioè ucciderlo.

**Per uccidere Eluana Englaro furono necessari** la volontà del tutore di farla morire, diverse pronunce della magistratura (l'ultima quella della Corte d'appello di Milano che diede il via libera finale) e un gruppo di medici e paramedici che concordavano con la decisione di Beppino Englaro e la eseguirono.

Con questa legge, per ottenere lo stesso risultato nei confronti di altri disabili, non sarà necessaria una sentenza dei giudici: basterà un tutore (o il genitore di un minore o di un neonato) e un medico che è d'accordo con lui e che non farà alcuna opposizione; un medico che il tutore potrà scegliere (la scelta del medico curante, come è noto, è libera).

Ci saranno almeno conseguenze penali, verrebbe da dire. La legge, premurosamente, garantisce ai medici che eseguiranno la volontà dei tutori l'esenzione «da responsabilità civile o penale»; esattamente come è avvenuto per la morte procurata di Eluana Englaro.

Il prof. D'Agostino può smentire questa interpretazione? A me non pare «subdola o malevola» e nemmeno forzata: è una piana applicazione del testo di legge.

**Ci sarebbero molte altre cose da dire su quell'articolo** e soprattutto sulla proposta di legge in discussione: l'appello promosso dal Centro Studi Livatino espone chiaramente i motivi per cui si tratta di un disegno che ha un contenuto nella sostanza eutanasico.

**Vorrei soltanto sottolineare un aspetto,** che il prof. D'Agostino finge di non comprendere: egli ritiene che la legge in discussione riguardi davvero soltanto i problemi di terapia, i malati gravi e, magari, morenti; quasi che si stia approvando una "normativa di settore", che riguarda poche situazione-limite.

Al contrario, l'eutanasia che si vuole legalizzare (ovviamente senza dirlo) è quella dei disabili, degli anziani (soprattutto se poveri o in stato di demenza), dei neonati "imperfetti" che, forse, "non vale la pena" rianimare per non farli gravare sulla famiglia e sulla società.

In definitiva, il Parlamento ha in mente ciascuno di noi: cosicché, se non saremo stati così sciocchi da firmare una disposizione anticipata di trattamento – il nulla osta ad una rapida liberazione di un posto letto in ospedale o nella casa di riposo ... - rischieremo ugualmente di doverci difendere da tentativi di farci morire in anticipo, con il timbro dello Stato.

**«La storia ci impone di avere coraggio»,** conclude il prof. D'Agostino. È vero: occorre il coraggio della verità integrale (e forse anche il coraggio di dimettersi quando è il momento).

\* Consigliere della Corte di Cassazione